



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/754 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato l'uso di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione per un periodo di 10 anni.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 24 aprile 2022 è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, con la richiesta di consentire l'uso contemporaneo di tale preparato con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid, che sono autorizzati come additivi per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (4) Nel parere del 5 luglio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la modifica proposta dei termini di autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 non modificherebbe le conclusioni precedentemente tratte in merito alla sicurezza dell'additivo. Essa ha inoltre concluso che l'uso di tale preparato è compatibile con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1762/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1762/oj)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8179.

- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 continui a rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 se si modificano i termini dell'autorizzazione specificando la compatibilità dell'uso di tale preparato con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid. Considerato inoltre che tali coccidiostatici potrebbero non essere autorizzati come additivi per mangimi per ciascuna delle specie o categorie elencate nell'allegato, il loro uso contemporaneo con il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 dovrebbe essere possibile solo in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762**

Nella colonna «Altre disposizioni» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. L'additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid.»

#### *Articolo 2*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN